Codice A1622A
D.D. 26 ottobre 2026, n. 787
Legge 447/1995 e Decreto Legislativo 42/2017. Esito valutazione domande per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica. Terzo trimestre 2026.

ATTO DD 787/A1622A/2026 DEL 26/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1622A - Grandi rischi ambientali

OGGETTO: Legge 447/1995 e Decreto Legislativo 42/2017. Esito valutazione domande per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica. Terzo trimestre 2026.

Premesso che:

con legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, è stata definita, all’art. 2, comma 6, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, individuando, al successivo comma 7, il presupposto dell’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica per lo svolgimento della relativa professione;

con decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 ”Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161” sono stati definiti, al Capo VI, i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica ed è stato istituito presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica sulla base dei dati forniti dalla Regione, che deve verificare il possesso dei requisiti;

all’articolo 22, comma 1, del d.lgs. 42/2017 tra i requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto albo, alla lettera b) è previsto anche “aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti” (c.d. “corsi abilitanti”);

il punto 2 dell’allegato 1 del decreto prevede poi che, ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Considerato che il d.lgs. 42/2017 pone in capo alla Regione anche la verifica della conformità dei

corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica, previa acquisizione del parere del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'articolo 23 del decreto medesimo.

Preso atto dei seguenti documenti prodotti dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'art. 23 del d.lgs. 42/2017:

- Altri indirizzi sull'applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica - Aggiornamento del 23 novembre 2022;
- Indirizzi interpretativi per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 – Aggiornamento del 22 dicembre 2022;
- Documento operativo per istruttoria ("check list") ai sensi del d.lgs. n. 42/2017 - allegato 2 (art. 22) parte B – Aggiornamento 22 dicembre 2022.

Dato atto che:

- con gli ordini di servizio n. 5210/RIF del 24 aprile 1996 e n. 7539/RIF del 3 luglio 1997, il responsabile dell'allora Settore smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico, ha istituito apposito Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande per svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, e con successivi ordini di servizio n. 7029/22 dell'8 giugno 2007, n. 33552/DB.10.00 del 24 settembre 2010, n. 7373/A1602B del 24 marzo 2017, n. 16731/A1602B del 27 giugno 2019, n. 53965/A1600A del 23 giugno 2020, n. 107383/A1600A del 31 luglio 2023, n. 85079/A1600A dell'8 maggio 2024 e n. 143064/A1600A dell'8 ottobre 2026, il Direttore della Direzione Ambiente ha modificato la composizione del Gruppo di lavoro sopra citato.

- il suddetto Gruppo di lavoro, nelle sedute convocate per l'esame delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, provvede anche alla verifica di conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale per gli iscritti all'elenco dei tecnici competenti in acustica, secondo le indicazioni contenute nei documenti prodotti dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'art. 23 del d.lgs. 42/2017 sopracitati.

Preso atto del parere dell'Agenzia delle Entrate n. 921–5/2026, acquisito dalla Regione Piemonte con prot. 117885/A1622A del 06/08/2026, dal quale risulta che l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA) è assoggettata al pagamento della tassa di concessione governativa di € 168.00, ai sensi dell'articolo 22, punto 8, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 gli atti soggetti alla tassa non sono efficaci sino all'avvenuto pagamento della stessa.

Stabilito, pertanto, che l'efficacia del presente provvedimento per ogni singola istanza è subordinata al ricevimento dell'attestazione di pagamento della suddetta tassa.

Preso atto del verbale n. 129 della seduta del gruppo di lavoro, tenutasi il giorno 15 ottobre 2026, nonché delle "Schede personali" ad esso allegate.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustici, a norma dell'articolo 19, comma 2 , lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 Ottobre 2014, n.161";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

determina

- di accogliere le domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica, presentate da parte dei richiedenti elencati nell'allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;

- di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento, per ciascuna istanza, è subordinata al ricevimento dell'attestazione di pagamento della suddetta tassa;

- di procedere all'iscrizione nell'Elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di Tecnico competente in acustica, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con riferimento a ciascuna istanza accolta, a seguito del ricevimento dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della suddetta tassa.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1622A - Grandi rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Giorgio Schellino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Tabella_domande_accolte_tc_allegatoA.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato

Allegato A – Tecnici competenti in acustica: Domande accolte

Classificazione	**Cognome e nome**
13.90.20/TC/29-2026A	BOETTO Alberto
13.90.20/TC/26-2026A	BOGNI Alessio
13.90.20/TC/30-2026A	CHIARI Simona
13.90.20/TC/32-2026A	GIACONE Edoardo
13.90.20/TC/27-2026A	LEVETTO Francesco
13.90.20/TC/31-2026A	ROMEO Giuseppe
13.90.20/TC/28-2026A	SCARLATA Raffaele